

## ALLEGATO 4

### INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO di Non Investimento ASSICURATIVO

#### SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività del broker **BCM Insurance Broker Srl a Socio Unico** viene svolta su incarico del cliente.

Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) \_\_\_\_\_ sezione di appartenenza \_\_\_\_ ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012 (Emittente) \_\_\_\_\_.

#### SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker **BCM Insurance Broker Srl a Socio Unico** dichiara che:

- a. non fornisce consulenza né raccomandazione personalizzata (co. 3, art. 119-ter del Codice delle assicurazioni)
- b. non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (co. 4, art. 119-ter del CAP);
- c. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- e. fornisce, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

#### SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker **BCM Insurance Broker Srl a Socio Unico** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato:

- da una commissione inclusa nel premio assicurativo  
 da una commissione a carico del cliente

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

#### SEZIONE IV - Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **BCM Insurance Broker Srl a Socio Unico** dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati al Broker;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario il broker;
- denaro contante, solo per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio \_\_\_\_\_ è collocato con l'Impresa \_\_\_\_\_.

- con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)  
 senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice".